

[Handwritten mark]

~~*~*~*~*~*

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08.

~~*~*~*~*~*

- intervenuto -

PUBBLICO MINISTERO;

E

- resistente -

Prefettura di Milano;

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la

E

- ricorrente -

Stefania Santilli, che lo rappresenta e difende;

~~_____~~

TRA

nella causa civile iscritta al n. 10671/09 del ruolo generale V.G. elett. domo in Milano presso lo studio dell'avv.

S E N T E N Z A

nella persona del giudice unico, dott. Orietta Stefania Miccichè, ha emesso la seguente

SEZIONE I CIVILE

IL TRIBUNALE DI MILANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA



P.S.S

795 / 72

TRIBUNALE DI MILANO

RG. 10671/2009

SEZ. I

Dott. Miciché

Nel procedimento promosso da

Sign.  avv. Stefania Santilli

Ricorrente

Contro

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Milano

Resistente

Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse del ricorrente

Voglia l'III mo Tribunale di Milano, in accoglimento del presente ricorso, premissi

tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, *contrarius reiectis*, così giudicare:

Nel merito:

In via principale: accertato e dichiarato che il ricorrente è stato perseguitato per

questioni attinenti alla sua condizione sociale ed al suo orientamento sessuale e che

pertanto il diniego emesso dalla Commissione Convenuta è illegittimo **per l'effetto**

dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello *status* di rifugiato

sussistendo i presupposti di cui agli artt. 7 e 8 D.Lgvo 251/07 e come previsto dalla

Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722/54 e dal

protocollo relativo adottato il 31.1.1967 a New York e per l'effetto dichiarare l'obbligo

della Questura convenuta di rilasciare alla ricorrente il relativo permesso di soggiorno

per motivo di *asilo*.

In via subordinata: accertato e dichiarato che al ricorrente è stato impedito

l'esercizio delle libertà garantite dalla nostra Costituzione e che permangono nel Paese del

ricorrente il pericolo attuale di impedimento all'esercizio delle libertà e dei diritti

fondamentali dell'individuo, **per l'effetto** dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo

nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10,

comma 3 della Costituzione, previa dichiarazione che allo stesso è impedito l'effettivo





esercizio dei diritti fondamentali e delle libertà democratiche nel suo paese di origine; per l'effetto dichiarare l'obbligo della Questura convenuta di rilasciare al ricorrente il relativo permesso di soggiorno per motivo di *asilo*.

In via ulteriormente subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti e dei fondati motivi per ritenere che nel caso di rientro nel Paese di origine il ricorrente correbbe un rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 D.Lvo 251/07 per l'effetto riconoscere in capo al ricorrente lo *status* di persona cui è accordata la protezione sussidiaria e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della Questura convenuta di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria in favore del ricorrente per tutto il perdurare della situazione rappresentata.

In via di estremo subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di inespellibilità di cui all'art. 19 D. Lgs. 286/98, comma 1 e dei gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art.32 D.Lgvo 251/07, per l'effetto dichiarare la sussistenza dell'obbligo della Questura convenuta di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.





IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Daniela Cento - Sost.

Che l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere la domanda proposta dalla parte attrice.
Milano, 09/01/2012

CHIEDE

particolare la relazione sanitaria data 12.10.2009;
concessione dello status richiesto; considerata inoltre la documentazione prodotta, in
tali da far ritenere sussistenti i presupposti di persecuzione personale e diretta per la
lette, in particolare, le dichiarazioni rese dal richiedente e degli altri testi che sono apparse
visti gli atti del presente procedimento,

Il Pubblico Ministero

Al Tribunale di Milano
Sezione I Civile

R.G. n. 10671/2009 V.G.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano



IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08

ha tempestivamente proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano che il 5.11.2009 ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente ha affermato di esser fuggito dal proprio Paese per sottrarsi alle violenze a cui era stato sottoposto a causa del suo orientamento di omosessuale. Ha sottolineato di essere stato rinnegato dal padre e di essere ricercato in Ghana dove il fatto di essere omosessuale è pesantemente sanzionato. Ha chiesto che gli fosse riconosciuto lo *status* di rifugiato, ovvero l'asilo ex art. 10 III co. Costituzione, ovvero la protezione sussidiaria, ovvero in estremo subordine che fosse accertata l'inespellibilità dello stesso.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Il P.M., cui è stato comunicato il ricorso, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


Nel corso del giudizio si è proceduto all'audizione del ricorrente e sono state assunte prove orali.

Il D.L.vo 251/07 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. 722/54 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. 95/70) definisce e fissa le regole sostanziali in materia di protezione internazionale.

L'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello *status* di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' considerato rifugiato il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva



di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie che possa ricavarci sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece, la situazione persecutoria questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di Ancora la Suprema Corte ha chiarito come i "presupposti per il riconoscimento dello "status" di

una indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 18353/06).
 dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a

Così come chiarito dalla Suprema Corte "requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in una indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. 18353/06).

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".
 minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o Sono, inoltre, considerati "danni gravi" ex art. 14 del D. L.vo 251/07 "a) la condanna a protezione di detto Paese"

presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della abituale, correbbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui L'art. 2 lett. g) definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino grave dei diritti umani fondamentali".

Gli artt. 7-e 8 D.L.vo 251/07 indicano, poi, gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo, tra l'altro che "devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione

precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2 lett. e).

tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale" (Cass. 26822/07).

ha affermato di aver subito violenze sia da persone che l'avevano sorpreso in atteggiamenti intimi con un amico, sia dai militari che l'avevano arrestato in seguito al pestaggio, dai quali era stato picchiato e violentato e di essere riuscito a fuggire in quanto era stato abbandonato nella foresta da un militare che l'aveva sottratto dalle violenze. Ha dichiarato di aver deciso di lasciare il Ghana dopo aver scoperto di essere ricercato.

I testimoni sentiti hanno confermato l'omosessualità di [redacted] in particolare [redacted] affermato di aver assistito il 14.2.2008 al pestaggio di [redacted]

Il ricorrente ha altresì prodotto documentazione sanitaria e del Centro di Iniziativa Gay dell'Archi Gay che danno conto della compatibilità della storia narrata dal ricorrente con le sue attuali condizioni di salute, nonché della sua partecipazione a iniziative del CIG. Risulta altresì dalle informazioni del Ministero degli Affari esteri che "il diritto interno ghanese considera l'omosessualità quale reato contro la morale pubblica." (cfr. indicazioni del sito "Viaggiare sicuri").

Dal documento e) prodotto dal ricorrente emerge altresì che l'art. 105, Capitolo 6 del Codice Criminale ghanese stabilisce che "Chiunque sia colpevole di una conoscenza carnale immaturale (a) con una persona priva di consenso, e colpevole di un crimine di primo grado, (b) con una persona consenziente, o con un animale, e colpevole di un'infrazione"

Dalle notizie giornalistiche e dai rapporti di organizzazioni internazionali documentate in atti emerge, infine, un quadro di pesante repressione delle istituzioni ghanesi verso gli omosessuali.

Se dunque l'orientamento sessuale di [redacted] può ritenersi confermato dalle dichiarazioni testimoniali e dagli elementi documentali in atti, la condotta del ricorrente, che ha presentato domanda di protezione internazionale appena giunto in Italia, consente ex art. 3 V co. IV 251/07 di considerare veniero il racconto relativo alle gravi violenze subite.

D'altra parte, tenuto conto della valenza di reato attribuita all'omosessualità in Ghana, ove rientrasse nel proprio Paese [redacted] sarebbe certamente esposto a al rischio di subire ulteriori gravi violenze. Va dunque riconosciuta a [redacted] protezione internazionale nella forma del rifugio. Si ritiene di non porre le spese del giudizio a carico della Commissione Territoriale che, non costituendosi ha omesso qualunque opposizione alle deduzioni di parte resistente.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- accoglie l'opposizione proposta da [redacted] riconosce al medesimo lo *status* di rifugato;
- dispone che la presente sentenza sia notificata al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero;
- nulla sulle spese.

Milano, 16.5.2012

Il Giudice unico

Dr. Orietta Micciché

DEPOSITO IN CANCELLERIA
16 MAG 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANGELA BELPERIO